



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4645 del 2020, proposto da Felice Ambrosino, rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Saviano non costituito in giudizio;

nei confronti

Vincenzo Simonelli, Salvatore Falco, Michele Arianna, Carmela Vecchione, Giuseppe Allocca, Angela Sepe, Gelsomina Pacchiano, Leonardo Perretta, Pietro Coppola, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Vitale, Anna Rita De Crescenzo, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gennaro Falco, Ida Alessandra Mauro, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Tufano, Paolino Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ida Alexandra Mauro, Virgilia Strocchia, Carmine La Marca, Lucia Liguori, Rosa

Buglione, Salvatore Policastro, Santolo Salvatore Policastro, Gennaro Falco non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali dell'Ufficio Elettorale Centrale Elezioni Comunali del 20 e 21 settembre 2020 ballottaggio 04 e 05 ottobre 2020, del Comune di Saviano;
- b) di tutti i verbali delle operazioni elettorali di secondo turno – ballottaggio - dell'Ufficio Centrale del Comune di Saviano e di tutti i relativi allegati;
- c) del provvedimento/verbale del 21.09.2020, del quale si ignorano gli estremi precisi, e col quale sono stati certificati i risultati della votazione e dello scrutinio del 20 e 21 settembre 2020 e comunicati i candidati ammessi al ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 per l'elezione a Sindaco del Comune di Saviano;
- d) dei verbali delle operazioni di spoglio – turno 20 e 21 settembre 2020 - relativamente alle sezioni n.ro 7,8,16,12,13 nella parte in cui sono state erroneamente ritenute nulle delle schede espressione invece di voto ad Ambrosino Felice sindaco;
- e) dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali del 21 settembre 2020 delle sezioni 7,8,16,12,13 nella parte in cui sono state ritenute nulle delle schede espressione, invece, di voto ad Ambrosino Felice sindaco;
- f) dei verbali delle operazioni della sezione n.ro 5 relativi al turno elettorale del 20 e 21 settembre 2020;
- g) dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali del 21 settembre 2020 relativi alla sezione n.ro 5;
- h) dei provvedimenti/verbali coi quali sono stati omologati i risultati dell'elezione al primo turno e si è dato quindi corso al ballottaggio;
- i) dei verbali di assegnazione voti nella parte in cui hanno computato voti 3147 al candidato sindaco Felice Ambrosino;
- j) del conteggio delle preferenze formalizzato con i verbali impugnati sub c), sub

d), sub e) con il conseguente riconteggio delle schede nelle sezioni di cui ai verbali per evidenti irregolarità nell'annullamento schede;

k) di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o verbali conseguenti o comunque agli stessi connessi, anche non noti, del procedimento elettorale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vincenzo Simonelli, di Salvatore Falco, di Michele Arianna, di Carmela Vecchione, di Giuseppe Allocca, di Angela Sepe, di Gelsomina Pacchiano, di Leonardo Perretta, di Pietro Coppola, di Gennaro Falco e di Ida Alessandra Mauro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021 la dott.ssa Antonella Lariccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 03.12.2020 il ricorrente invoca l'annullamento degli atti in epigrafe ed il riconteggio delle schede di voto del primo turno delle votazioni nelle sezioni 7,8,16,12,13 per evidenti irregolarità nell'annullamento dei voti espressi in favore del ricorrente medesimo.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente formula i seguenti motivi di gravame:

-VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE D.L. 26/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 59/2020 – VIOLAZIONE ART. 1 BIS L. 59/2020 - DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA CERTEZZA DEL TEMPO PER L'ESERCIZIO DELL'ELETTORATO ATTIVO, DISCENDENTE DALL'ART. 1 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ TEMPORALE DELLE VOTAZIONI - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE ART. 18 DEL DPR N. 570/60 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE – ILLEGITTIMITA';

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 72, 73 E 74 DEL T.U. N. 267/2000. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 54, 57, 64 E 69 T.U. N. 570/1960. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI DELLE SEZIONI ELETTORALI - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il ricorrente espone di avere partecipato alle votazioni per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Saviano svoltesi lo scorso 20 e 21 settembre 2020, quale candidato Sindaco e di non avere avuto accesso al turno di ballottaggio del successivo 4 e 5 ottobre a causa di una serie di irregolarità verificatesi nel corso del primo turno elettorale; in particolare, il ricorrente si duole che la Sezione n. 5 – durante la seconda giornata elettorale (il lunedì 21 settembre) e per un lungo lasso di tempo, dalle ore 11,00 alle ore 14,35 -, è rimasta chiusa stante un rilevato caso di positività Covid – 19, che ha compromesso fino a negarlo, l'esercizio del diritto di voto di quanti, in quelle ore, si erano recati alle urne e che in ben 5 sezioni (n.ro 7,8, 16,12,13) si sono ravvisati macroscopici errori di valutazione dei voti espressi, con consequenziale illegittimo annullamento di schede elettorali, che hanno falsato il risultato elettorale ed impedito illegittimamente al ricorrente di accedere al turno di ballottaggio, soprattutto considerato il minimo scarto di soli 9 voti intercorrente tra il candidato sindaco Strocchia ed il ricorrente stesso.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Vincenzo Simonelli e Gennaro Falco invocando il rigetto del ricorso e all'udienza pubblica del 16.02.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto.

Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, va in primo luogo evidenziato che non si rinviene agli atti del giudizio la prova che la Sezione n. 5 sia rimasta chiusa dalle ore 11 alle ore 14,35, come invece affermato dal ricorrente nello

spiegato gravame; al riguardo, va piuttosto sottolineato che dal verbale delle operazioni di voto della Sezione n. 5 emerge unicamente che le votazioni all'interno di quella Sezione sono riprese alle ore 14,35, ed i controinteressati hanno prodotto prova che la comunicazione, da parte dell'Asl al Comune di Saviano del caso di positività al Covid 19 in quella Sezione, è stata trasmessa a mezzo pec solo alle ore 12,45, rendendo così inverosimile l'affermazione (sprovvista di qualsivoglia ulteriore prova) del ricorrente, secondo cui la Sezione in discorso sarebbe stata chiusa fin dalle ore 11; ed invero anche tra le dichiarazioni sostitutive prodotte da parte ricorrente, non se ne rinviene nessuna che faccia riferimento alle ore 11, rinvenendosi solo due dichiarazioni, dell'elettrice Monda Luisa ed Esposito Pasqualina che dichiarano di essersi recate al seggio all'incirca intorno alle 12,20, mentre solo una elettrici tale Napolitano Anna, dichiara di essersi recata al seggio alle ore 12 circa e di averlo trovato chiuso; orbene tali dichiarazioni, certamente non sono idonee a corroborare l'assunto di parte ricorrente secondo cui il seggio sarebbe stato chiuso addirittura alle 11.

In secondo luogo, sempre al fine di rigettare il primo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia che non vi sono elementi per ritenere né che la disposta temporanea chiusura della Sezione in parola, peraltro per una accertata causa di forza maggiore, abbia arrecato uno specifico nocumento solo alla posizione del ricorrente né che la stessa si sia tradotta in una illegittimità tale da travolgere l'intero risultato del primo turno delle consultazioni elettorali; a tale ultimo riguardo, infatti, il Collegio richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale che afferma che *“nella composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione se l'illegittimità denunciata al riguardo non ha influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi [...]”* (cfr.

ex multis TAR Campania, Napoli, Sezione Seconda, 20 novembre 2019, n.5445 e Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2008 n. 2390;).

Analogamente, il Collegio ritiene infondato anche il secondo di impugnazione, con cui il ricorrente si duole di macroscopici errori di valutazione dei voti espressi in ben 5 sezioni (n.ro 7,8, 16,12,13), che avrebbero portato alla sua illegittima esclusione dal turno di ballottaggio, senza tuttavia addurre alcun valido principio di prova al riguardo, ma limitandosi a riportare nel corpo del ricorso informazioni acquisite da terzi in modo generico e privo di qualsiasi principio di prova scritta coeva o di formazione successiva.

Al riguardo giova ricordare che qualora non vi sia contestazione dell'esposizione dei fatti contenuta nel verbale delle operazioni elettorali, ma il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio elettorale siano il frutto di una errata (e perciò illegittima) applicazione della normativa che regola le operazioni in questione, secondo la condivisibile giurisprudenza basta che il ricorrente produca un principio di prova idoneo, per tale intendendosi anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prodotta a sostegno del ricorso elettorale, per legittimare la richiesta al Giudice di disporre acquisizioni istruttorie (v. per tutte Ad. Plen. 32/2014).

La giurisprudenza ha altresì chiarito che, nel valutare le dichiarazioni sostitutive, deve ulteriormente precisarsi che l'onere probatorio del ricorrente, notoriamente attenuato nel giudizio elettorale al pari dell'allegazione della specificità dei motivi di ricorso, sia circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma che debbano però essere *“dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile”* sì da essere idonei a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (così Ad. Plen. 32/2014).

Tanto premesso in punto di diritto, il Collegio osserva che nella fattispecie che occupa il ricorrente non ha adempiuto affatto all'onere probatorio sia pure attenuato, gravante su di lui, non avendo prodotto a sostegno delle proprie doglianze nemmeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra

documentazione idonea a costituire un principio di prova plausibile e tale da corroborare le proprie affermazioni.

Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono i presupposti di legge, in ragione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell'oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 celebrata da remoto con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonella Lariccia

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO